



# Comune di Verrua Savoia

Città Metropolitana di Torino



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 – 2024**

### **Nota di aggiornamento**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "armonizzazione", la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell'intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell'esercizio precedente al periodo di riferimento, permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Con il decreto 18 maggio 2018 viene prevista, nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al principio 4/1, una struttura tipo di DUP semplificato che, come precisato dal medesimo principio contabile, gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare anche parzialmente.

Il nuovo DUPS è suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente. Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione. Chiudono la disamina la sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

**La presente nota di aggiornamento, pertanto, viene presentata unitamente allo schema di Bilancio di Previsione 2022/2024 al fine di aggiornare il quadro programmatico complessivo. La programmazione triennale esposta è "condizionata" dalla situazione emergenziale in atto e le stime di gettito di entrata e spesa potrebbero subire variazioni legate a quanto verrà stabilito con la Legge di Bilancio 2022.**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

## **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

## **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

### **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**e) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**f) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

Considerazioni finali

## **D.U.P. SEMPLIFICATO**

### **PARTE PRIMA**

---

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

### **1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente**

La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta l'amministrazione nell'individuazione degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego delle risorse.

L'analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.

#### ***Risultanze della popolazione***

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1459

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1350 di cui  
maschi n. 684

femmine n. 666 di  
cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 46

In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 99

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 166

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 – 2024

### Nota di aggiornamento

In età adulta (30/65 anni) n. 682

Oltre 65 anni n. 357

Nati nell'anno n. 2

Deceduti nell'anno n. 31

saldo naturale: -29

Immigrati nell'anno n. 65

Emigrati nell'anno n. 74

Saldo migratorio: -9

Saldo complessivo naturale + migratorio): -38

### *Risultanze del Territorio*

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 32</b>			
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi n°0		* Fiumi e Torrenti n°2	
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 35	* Comunali Km. 40	
* Vicinali Km. 70	* Autostrade Km. _____		
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
		<i>data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
* Piano reg. adottato	X	–	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/03/2003
* Piano reg. approvato	X	–	DGR N. 4-8415 DEL 17/02/2003
* Progr. di fabbricazione	–	X	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	X	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
* Industriali	–	X	_____
* Artigianali	X	–	_____

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 – 2024**  
**Nota di aggiornamento**

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune. E' pertanto importante conoscere ed analizzare la struttura del proprio territorio al fine di definire interventi mirati alle necessità locali.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
		<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
<b>1.3.2.1 - Asili nido</b> n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
<b>1.3.2.2 - Scuole materne</b> n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28
<b>1.3.2.3 - Scuole elementari</b> n. 1	Posti n. 85	Posti n. 85	Posti n. 85	Posti n. 85
<b>1.3.2.4 - Scuole medie</b> n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
<b>1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani</b> n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
<b>1.3.2.6 - Farmacie Comunali</b>	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
<b>1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.</b>				
- bianca				
- nera				
- mista	13	13	13	13
<b>1.3.2.8 - Esistenza depuratore</b>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
<b>1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.</b>				
<b>1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato</b>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
<b>1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini</b>	n. 3 hq. 4	n. 3 hq. 4	n. 3 hq. 4	n. 3 hq. 4
<b>1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica</b>	n. 185	n. 190	n. 190	n. 190
<b>1.3.2.13 - Rete gas in Km.</b>				
<b>1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:</b>				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
<b>1.3.2.15 - Esistenza discarica</b>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
<b>1.3.2.16 - Mezzi operativi</b>	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 – 2024

### Nota di aggiornamento

1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture				



## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

---

### *Servizi gestiti in forma diretta*

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione

### *Servizi gestiti in forma associata*

CONVENZIONE SCUOLA MEDIA BRUSASCO	Servizio scuola media – Brusasco/Verrua Savoia/Cavagnolo/Lauriano/Monteu da Po/Brozolo Scaduto il 31/03/2021 in attesa di nuova convenzione
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA	Servizio Protezione Civile Verrua Savoia/Cavagnolo
CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	Croce Rossa di Crescentino/Comune di Verrua Savoia
CONVENZIONE SERVIZIO CIVICO ANZIANI	Comune di Crescentino, Verrua Savoia e Lamporo
CONVENZIONE CANILE COMUNALE	

### *Società Partecipate e Consorzi di Servizi*

Le partecipazioni societarie

Il Comune di Verrua Savoia partecipa al capitale delle seguenti società:

- Società Ecologica Territorio Ambiente - SETA Spa con una quota del 0,21% (in aumento a seguito di acquisto azioni Seta spa possedute da Consorzio Bacino 16 con deliberazione C.C. n. 25/2020);
- TRM Spa Trattamento Rifiuti Metropolitan con una quota del 0,00108%

Le partecipazioni societaria di cui sopra sono state oggetto del Piano di razionalizzazione delle partecipate approvato dall'Amministrazione comunale ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Altre partecipazioni e associazionismo

Il Comune di Verrua Savoia partecipa al:

<b>Nome</b>	<b>Attività</b>	<b>%</b>
<b>C.I.S.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>	Servizi socio assistenziale	<b>2%</b>
<b>C.C.A.M. CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO</b>	Gestione e distribuzione acqua, fognatura e depurazione	<b>0,99%</b>
<b>CONSORZIO DI BACINO 16</b>	Servizi di ottimizzazione della gestione dei rifiuti di area vasta	<b>1,18%</b>

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

Le partecipazioni ai Consorzi costituiscono “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Questo Comune aderisce alle predette forme associative a seguito di adesione a consorzi obbligatori e non obbligatori e ne ritiene utile il mantenimento negli stessi in quanto svolgono attività mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

In osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, l’ente ha approvato con delibera consiliare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 25 settembre 2016. Ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P, il predetto atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 4 del 07/5/2015, esecutiva.

Dall’atto di ricognizione e relativi esiti, redatto come da modello allegato alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie, n. 19/SEZAUT/2017INPR “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, non è risultata necessaria alcuna delle azioni di razionalizzazione.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente.

In tale sede è stato verificato e confermato il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.

Con delibera consiliare n. 28 del 28/12/2020, l’Ente ha effettuato, per effetto dell’art. 20, comma 1, del T.U.S.P., un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette confermando le scelte di cui sopra.

Nel 2021, il responsabile del servizio Finanziario, per conto dell’Amministrazione, ha inviato, a mezzo dell’Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>, la comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti (ex art. 17 D.L. n. 90/2014) e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Il Comune di Verrua Savoia, inoltre, partecipa alla FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA VERRUA CELEBERRIMA ONLUS per la valorizzazione, conservazione e mantenimento immobile di valore storico ambientale, artistico e culturale Fortezza di Verrua Savoia.

### ***3 - Sostenibilità economico finanziaria***

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

***Situazione di cassa dell'Ente***

Fondo cassa al 31/12/2020 € 863.072,96

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€ 863.072,96
Fondo cassa al 31/12/2019	€ 584.543,39
Fondo cassa al 31/12/2018	€ 689.757,76

Nessun utilizzo dell'anticipazione di cassa nel triennio precedente

***Livello di indebitamento***

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Interessi passivi impegnati(a)</b>	<b>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</b>	<b>Incidenza (a/b)%</b>
2020	23.044,22	1.092.769,24	2,11 %
2019	26.154,44	1.117.299,10	2,34 %
2018	29.289,36	1.123.028,75	2,61 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</b>
2020	zero
2019	zero
2018	zero

Dall'analisi dell'evoluzione finanziaria, economica e patrimoniale e dal contesto normativo si confermano gli indirizzi strategici di natura economica, finanziaria e patrimoniale già espressi nei precedenti esercizi finanziari:

- miglioramento della capacità di programmazione, controllo della gestione e rendicontazione.
- miglioramento della capacità di controllo dell'iter di attuazione degli investimenti;
- miglioramento della capacità di gestione delle entrate e della capacità di riscossione, per generare risorse e mantenere i servizi in un contesto di diminuzione delle risorse trasferite, garantendo al contempo l'equità fiscale e tariffaria. L'incremento della velocità di riscossione deve essere accompagnato dal mantenimento

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

della buona velocità dei pagamenti che caratterizza questo Ente, in modo da rispettare pienamente i termini indicati dalla Direttiva europea.

Questo processo dovrebbe risolversi in una graduale diminuzione dei residui attivi e passivi, in quel processo di avvicinamento fra il momento in cui l'obbligazione è esigibile e quello in cui avviene la relativa movimentazione monetaria, principale obiettivo della riforma della contabilità degli enti locali.

## ***4 - Gestione delle risorse umane***

---

### ***Personale***

Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie, anche l'apporto delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nel piano dei fabbisogni del personale) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell'ultimo decennio la provvista di personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento professionale continuo  
Personale in servizio alla data della presente stesura

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	1	1	
Cat.C6	1	1	
Cat.C4	1	1	
Cat.B3	2	2	Di cui n. 1 part time
TOTALE	5	5	

La spesa del personale è contenuta entro i limiti della spesa del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art 1 comma 557-quater L. 296/2006, così come integrato dal DL 90/2014, convertito nella Legge 214/2014.

## ***5 - Vincoli di finanza pubblica***

---

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

***Rispetto dei vincoli di finanza pubblica***

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione di certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo. Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee programmatiche di mandato (art. 46, co. 3 TUEL) ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente; aggiorna le linee di mandato ed individua la strategia dell'Ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti.

L'Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione C.C. n. 21 del 13/06/2019 ed inserite nel DUP 2022/2024 approvato, intende perseguire gli obiettivi da realizzare compatibilmente con le norme vigenti e le risorse disponibili.

## A) ENTRATE

### *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'anno 2022 si prospetta ancora come un anno di grandi incertezze amministrative e istituzionali in cui si continuerà a risentire dei catastrofici effetti della crisi emergenziale per COVID -19. Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad evitare l'inasprimento della pressione fiscale esistente, con conferma delle aliquote, agevolazioni/esenzioni attuali.

Di fondamentale importanza sarà il prosieguo delle attività volte al reperimento di risorse relative al recupero dell'evasione tributaria. In tema di contrasto all'evasione, il Comune valuterà ogni possibilità offerta dalla normativa e dai regolamenti che possa venire incontro a coloro che sono disponibili a regolarizzare la propria posizione tributaria. Anche in materia tributaria si favorirà la comunicazione, anche nelle forme più semplici e dirette, perché è prima di tutto con l'informazione che si vuol perseguire la "compliance", facilitando per quanto possibile l'assolvimento degli obblighi tributari per cittadini e imprese.

Le previsioni relative alle entrate tributarie del triennio 2022-2024 saranno formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione della previsione delle principali entrate precisando che, alla luce della normativa vigente, la volontà dell'Amministrazione è quella di garantire almeno l'invarianza del gettito rispetto a quanto previsto nel 2021, apportando, ove necessario, delle variazioni ai fini del mantenimento della coerenza con il disposto normativo innovativo in essere.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

**IMU**

Il comma 738 della Legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. L'IMU non si applica, altresì sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, sugli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati, sulla casa coniugale assegnata all'ex coniuge, dell'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'abitazione principale. Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di assimilare ad abitazione principale gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero permanente. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono infine esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:



**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento

Il gettito previsto rispecchia il trend storico tenuto conto degli effetti contabili che ha comportato l'impatto del Covid-19.

T.A.R.I -

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

Con deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;

- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità dell'implementazione della nuova regolazione tariffaria;

il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita attuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contemperamento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

L'Ente gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente.

Con il Decreto Legislativo n. 116/2020, il cosiddetto "Decreto Rifiuti" –l'ordinamento giuridico italiano ha recepito le Direttive comunitarie n. 2018/851 e n. 2018/852, emanate in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, contenute nel cd "Pacchetto Economia Circolare".

Sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto citato sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, definendo "urbani" in quanto "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" i materiali indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies.

Tale elenco riflette quello di cui al DPR 158/1999, con l'esclusione della soppressa categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione, ciò in conseguenza della conferma, da parte delle direttive comunitarie, della natura speciale dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo,

Il citato decreto ha riconosciuto la stessa natura speciale anche ai rifiuti che si formano su tutte le superfici dei locali destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, con conseguente detassazione, sia in parte fissa sia in parte variabile, delle attività di agriturismo, con o senza pernottamento

Dall'anno 2022, per effetto della recente delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di Arera, sono stati definiti i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)**; ciò comporterà una capillare revisione delle procedure che hanno portato alla definizione dei due piani finanziari precedenti. La novità più rilevante è che il nuovo piano finanziario avrà valenza quadriennale e, a differenza dei precedenti sarà possibile introdurre accanto ai costi effettivi dell'anno n-2, anche dei costi di natura previsionale.

Nel territorio in cui opera il Comune di Verrua Savoia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, **Consorzio di Bacino 16**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2021, il Comune di Verrua Savoia ha preso atto della riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in "Consorzio di Area Vasta CB 16" siglabile C.A.V. CB16, deliberata dall'Assemblea Consortile con atto n. 11 del 22/06/2021, secondo quanto indicato e

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

previsto nella Legge Regionale 3 febbraio 2021, n. 4 ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

**ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IRPEF**

La stima del gettito atteso viene fatta a norma del terzo decreto correttivo dell’armonizzazione (Dm Economia del 1° dicembre 2015) ha modificato il principio della competenza finanziaria potenziata (punto 3.7.5), nella parte che disciplina l’accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l’accertamento all’importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione dello stesso.

Si conferma l’aliquota vigente.

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Lo stanziamento previsto per gli anni 2022/2023/2024 è stato conteggiato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, tenuto conto delle tariffe deliberate.

**FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:**

La Legge di Bilancio stabilisce che per l’anno 2021 e 2022 per il FSC sia previsto un aumento di circa 200 milioni.

Il criterio perequativo di distribuzione del fondo resta confermato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Per gli anni a venire, oltre all’ulteriore vincolo a spese per il servizio sociale dal 2022, ogni anno aumenterà complessivamente del 10% l’effetto perequativo.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

Lo stanziamento previsto a Bilancio è stato conteggiando prudenzialmente mantenendo lo stesso stanziamento del 2021, in attesa che sul sito del Ministero dell'Interno vengano pubblicati i dati definitivi.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- servizio di mensa scolastica
- diritti di segreteria anagrafe e edilizia
- servizi cimiteriali-

Ci si propone anche per i suddetti servizi di mantenere invariate le tariffe applicate nel 2021.

<b><i>Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale</i></b>
---

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- Contributi agli investimenti: trattasi quasi esclusivamente di contributi regionali a valere su specifici interventi attinti attraverso bando;
- Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da imprese private;
- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi. Sono ricompresi in questa voce inoltre i proventi cimiteriali.

Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti;

- Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di partecipazioni in organismi esterni;
- Accensione di mutui e prestiti: possono derivare dall'accensione di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari.

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità pubbliche, come lo Stato, la Regione o la Città Metropolitana, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Nel triennio 2022-2024 i contributi stanziati in bilancio sono i seguenti:

**Anno 2022**

- **€ 50.000:** contributo statale ex art. 1, c. 29, L. 160/2019, a finanziamento di lavori di messa in sicurezza di edifici e territorio;
- **€ 10.000:** contributo messa in sicurezza strade;

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

### Nota di aggiornamento

- **€ 500.000:** contributo statale messa in sicurezza art. 1, comma 139-bis Legge 145/2018 a finanziamento degli interventi sul Rio Ardovana in Loc. Case Cocetti finalizzati alla riduzione del rischio di esondazione;
- **€ 210.000:** ristrutturazione scuola primaria e dell'infanzia di Verrua Savoia

### Anno 2023

- **€ 50.000:** contributo statale ex art. 1, c. 29, L. 160/2019, a finanziamento di lavori di messa in sicurezza di edifici e territorio;
- **€ 5.000:** contributo messa in sicurezza strade;
- **€ 1.480.000:** contributo statale messa in sicurezza art. 1, comma 139-bis Legge 145/2018 a finanziamento del consolidamento abitato tra Loc. San Giovanni e Loc. Ronzo – Lotto 3;
- **€ 230.000:** contributo statale messa in sicurezza art. 1, comma 139-bis Legge 145/2018 a finanziamento del consolidamento ala nord cimitero di Sulpiano

### Anno 2024

- **€ 50.000:** contributo statale ex art. 1, c. 29, L. 160/2019, a finanziamento di lavori di messa in sicurezza di edifici e territorio;
- **€ 5.000:** contributo messa in sicurezza strade;

Con deliberazione Giunta comunale n. 74 del 30/11/2021 questo ente ha aderito al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Torino. L’adesione al Patto costituisce uno dei requisiti per l’accesso ai contributi per l’installazione di strumenti di videosorveglianza previsti dal comma 2ter dell’art 5 del citato D. L. 14/2017, come indicato nel decreto del 31/01/2018 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze. La deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 09/12/2021, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto videosorveglianza comunale pari a € 37.393,00 ed entro i termini previsti dal su citato decreto ha presentato la domanda di contributo

Alla data di stesura del presente documento risultano ipotizzabili, inoltre, le seguenti ulteriori misure relative a contributi e fondi per gli enti locali previste dal DDL di bilancio 2022:

- Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni;
- Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio;

Inoltre è in fase di predisposizione la domanda di partecipazione del bando predisposto dal MIUR con data con l’ avviso pubblico del 02/12/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generati PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA.

Eventuali altre risorse straordinarie che dovessero essere rese disponibili accedendo a bandi europei e regionali, verranno destinate alla messa in sicurezza del territorio comunale con particolare riguardo al dissesto idrogeologico ed alle strade.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

Le entrate da alienazioni beni materiali ed immateriali riguarderanno proventi per concessioni aree cimiteriali, permessi di costruire.

Per ciò che concerne le entrate da oneri di urbanizzazione e permessi da costruire, la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto che dal 2018, diversamente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli stanziamenti previsti in bilancio rispettano i predetti vincoli di destinazione.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

***Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità***

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovi debiti.

***B) SPESE***

***Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali***

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Nel determinare le previsioni di bilancio si dovrà tenere conto degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, in modo tale da assicurarne la totale copertura. Per quanto riguarda la

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

programmazione delle spese correnti, un'imprescindibile riflessione va effettuata guardando alla realtà socio-economica del Comune e, più specificamente, nel suo contesto esterno ed interno.

Le spese correnti sono la parte più consistente del bilancio, quella che assorbe più risorse. Nell'ambito di tale categoria, quelle che maggiormente incidono sono la spesa per il personale e la spesa per acquisto beni e prestazioni di servizi. Al fine di un contenimento della spesa che non vada ad incidere sullo standard quali-quantitativo dei servizi erogati è adottato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei Beni immobili ad uso abitativo e di servizio con il quale vengono elencate quelle azioni che consentiranno l'efficientamento delle spese affinché tutte le risorse siano destinate ai servizi per la collettività.

***Programmazione triennale del fabbisogno di personale***

In questa sezione vengono presentate le linee guida relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Gli enti locali sono infatti tenuti a definire questa programmazione per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

**OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E VINCOLI NORMATIVI**

La linea operativa che l'amministrazione intende perseguire, è finalizzata a garantire l'ordinaria attività degli uffici e dei servizi e i livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza.

In fase di predisposizione del bilancio del prossimo triennio, la programmazione del fabbisogno di personale è improntata a coniugare la necessità di disporre di una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (G.U. n. 130 del 7.06.2017) in vigore dal 22 giugno 2017 sono state apportate modifiche al D.Lgs. 165/2001 in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

Un punto fondamentale della riforma ha riguardato il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno di personale legato alla dotazione organica come nuovo modello di reclutamento, basato sui fabbisogni e non più sulle piante organiche, per reclutare le professionalità che davvero servono per il miglioramento dei servizi anche con riferimento a fabbisogni emergenti di nuove figure e competenze professionali.

I Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) divengono quindi strumenti strategici centrali, programmatici, modulabili e flessibili per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie alle organizzazioni e la dotazione organica si identifica come valore finanziario (dotazione di spesa potenziale) che segue in modo flessibile le dinamiche del PTFP.

Non vengono comunque meno i vincoli e i limiti già previsti negli anni precedenti, illustrati in sintesi:

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

-- programmare le politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale (art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000);

-- assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente la data di entrata in vigore della disposizione di legge [2011-2013] (art 1 comma 557-quater L. 296/2006, così come integrato dal DL 90/2014, convertito nella Legge 214/2014);

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa, agli Enti si applica il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (art. 1, comma 557-ter L. 296/2006).

Per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con forme di lavoro flessibile, per l'anno 2021 il limite di spesa per gli enti virtuosi dovrebbe mantenersi pari al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 ai sensi dell'art 9 comma 28 del DL 78/2010.

In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. Tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

#### **PRIORITÀ E CRITICITÀ**

La programmazione e le politiche di gestione del personale, come detto, devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi e alle scelte amministrative.

La scelta è quella di assicurare la copertura delle posizioni libere e disponibili, siano esse dovute a pensionamenti e cessazioni a qualsiasi titolo, L'attuale quadro normativo, complesso e a volte frammentario, è caratterizzato da una serie di disposizioni assai rigorose, tese al contenimento e alla tendenziale riduzione della spesa a qualsiasi titolo. Esse incidono, sulle facoltà assunzionali degli enti locali - a tempo indeterminato e determinato.

#### **MODALITÀ OPERATIVE**

Si è proceduto alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici.



**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

La Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 si attesta esclusivamente nel mantenimento della dotazione organica approvata senza alcuna previsione della copertura di posti ulteriori se non l'eventuale nuova assunzione di un istruttore direttivo tecnico;

ANNO 2022 – Assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico.

ANNO 2023 – Nessuna assunzione.

ANNO 2024 – Nessuna assunzione.

La dotazione organica ed il suo sviluppo triennale è prevista nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale

Al verificarsi degli eventi generanti fabbisogno di personale aggiuntivo a tempo determinato o tramite convenzioni/comandi si provvederà ad effettuare una opportuna valutazione delle possibili soluzioni da adottare.

***Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi***

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci. Tale programmazione per il biennio 2022/2023 è negativa.

<b>Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche</b>
--

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. Di seguito viene proposta la programmazione dei lavori pubblici secondo lo schema approvato con il D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18.

Gli elementi essenziali del piano triennale dei LLPP sono:

- il programma dei lavori pubblici è triennale (art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/16);
- è previsto un aggiornamento annuale (art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/16);
- le opere incompiute devono essere adeguatamente evidenziate nella programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 21, comma 2, D.Lgs. 50/16);
- contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- è attribuito un CUP codice unico di progetto (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- vanno indicate le fonti di finanziamento in coerenza con gli stanziamenti del bilancio preventivo (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16) e proprio per questo il piano triennale dei LLPP costituisce un allegato obbligatorio del bilancio annuale di previsione;
- è obbligatoria l'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- vanno individuati gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato (art. 21, comma 4, D.Lgs. 50/16) ed i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione.

Il programma e l'elenco, adottati con deliberazione Giunta comunale, sono stati redatti tenendo esclusivamente conto delle opere ritenute prioritarie e per le quali l'Amministrazione già dispone o ritiene di poter disporre entro il termine dell'esercizio finanziario dei progetti preliminari o degli studi sintetici.

Per gli elaborati, predisposti dal Responsabile e ritenuti meritevoli di approvazione in quanto coerenti con gli indirizzi impartiti, si procederà alla pubblicazione nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento.

## ***C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA***

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 impone che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il punto 9.10 del principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) stabilisce che il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

L'Ente, attraverso l'Ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa.

***E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE  
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI  
PATRIMONIALI***

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 del Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n°133 del 6 agosto 2008, successivamente modificata e/o integrata dal Decreto Legge n°98 del 6 luglio 2011, convertito con Legge n° 111 del 15 luglio 2011 e dal Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n° 214/2011 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri Enti Locali", con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco, di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

La ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio.

L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Il Piano di alienazione dei beni immobili del triennio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 23/04/2020 e sarà suscettibile di variazione.

***F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA (G.A.P.)***

Non si è provveduto all'individuazione del G.A.P. (gruppo amministrazione pubblica) e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato in quanto il Consiglio Comunale si è avvalso della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del T.u.el. 267/2000 – così come modificato dall'art. 1 c. 831 della legge n. 145/2018, il quale prevede che "gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"

***G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594  
Legge 244/2007)***

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; in particolare.

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali. In particolare:

- comma 594, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
  - delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  - delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
  - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; - comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personale, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- comma 596 nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
- comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005);
- comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

Le strutture ed i beni in dotazione al Comune di Verrua Savoia, nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate ed approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 22/12/2017, vengono confermate.

## *Considerazioni Finali*

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto. Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, compreso nel periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale.

Il Documento Unico di Programmazione - DUP sottoposto al consiglio comunale è coerente con gli indirizzi e le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale.

In armonia con quanto stabilito dal presente DUP si ritiene che sono mantenuti sostanzialmente tutti i servizi offerti alla cittadinanza.

Il quadro previsionale nazionale rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita derivante dal PNRR.

Lo scorso aprile l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il PNR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Le riforme e gli investimenti previsti a tal fine contribuiranno a realizzare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell'ambiente, più inclusivo nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Il Piano promuove un'ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano:

- pubblica amministrazione
- giustizia
- semplificazione
- competitività

Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU riguardo alle quote d'investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%).

Le risorse stanziare nel Piano sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi
- Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
- Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**  
**Nota di aggiornamento**

- Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
- Salute - 15,63 miliardi

A fronte del complesso e mutevole scenario macroeconomico interno, europeo ed internazionale, aggravatosi a seguito della pandemia del 2020, il Comune di Verrua Savoia continuerà a mantenere costante attenzione all'evolversi del suo citato PNRR al fine di beneficiare di contributi da utilizzare nel corso del triennio a venire.

Data 28/12/2021